


Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

COMPLIANCE

NEWSLETTER / OTTOBRE 2018



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

NORMATIVA

1.1.....	4
DDL concretezza: il parere del Garante <i>Privacy</i>	
1.2	4
La Camera approva la proposta di legge sui reati contro il patrimonio culturale	
1.3.....	5
Presentato alla camera il DDL Anticorruzione	
1.4	6
L'UE adotta la nuova Direttiva antiriciclaggio	

PRASSI

2.1.....	7
Milano: obbligo di dichiarazione del titolare effettivo	
2.2.....	7
<i>Privacy</i> : limiti alla pubblicità telefonica e postale	
2.3.....	8
<i>European Data Protection Board</i> : stabiliti i criteri comuni per gli elenchi di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto	
2.4.....	8
<i>Privacy</i> : il Garante determina i contenuti del registro interno delle violazioni	
2.5	9
Al via il processo per creare una rete di Autorità per la prevenzione della corruzione	



GIURISPRUDENZA

3.1	10
Cassazione: no al badge con l'impronta della mano	
3.2	10
Cassazione: legittimo il doppio binario sanzionatorio per gli abusi di mercato	

NORMATIVA

1.1

DDL concretezza: il parere del Garante *Privacy*

In data 11 ottobre 2018 il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso sulla proposta di legge volta a garantire l'efficienza della Pubblica Amministrazione e la prevenzione dell'assenteismo mediante l'introduzione di sistemi di identificazione biometrica e di videosorveglianza dei lavoratori.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato che l'impiego obbligatorio e simultaneo dei suddetti strumenti di verifica del rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti appare misura eccedente le finalità perseguite.

Pertanto, il Garante per la protezione dei dati personali ha raccomandato l'integrazione del disegno di legge sotto diversi profili, quali, in primo luogo, la limitazione della scelta ad un solo strumento di verifica, prevedendone l'utilizzo nel rispetto del principio di gradualità delle misure limitative dei diritti delle persone; in secondo luogo, ha richiesto che l'utilizzo di tali sistemi tenga conto della sussistenza di concreti e specifici fattori di rischio, nonché di particolari presupposti (ivi inclusa la dimensione dell'ente, il numero di dipendenti coinvolti, etc.).

Fermo quanto precede, al fine di garantire il corretto trattamento dei dati personali dei dipendenti della pubblica amministrazione, è stato previsto che il decreto che regolerà in concreto le modalità per attuare il contrasto all'assenteismo dovrà essere adottato di intesa col Garante.

1.2

La Camera approva la proposta di legge sui reati contro il patrimonio culturale

In data 18 ottobre 2018 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge sui reati contro il patrimonio culturale.

In particolare, la proposta di legge è finalizzata a dare coerenza al sistema sanzionatorio a tutela del patrimonio culturale, nonché a superare la divisione esistente tra Codice Penale e Codice dei Beni

Culturali, mediante l'introduzione di nuovi delitti a tutela del patrimonio culturale e, parimenti, innalzando, ove inadeguate, le pene esistenti.

La proposta di legge in parola prevede, anche, l'integrazione del catalogo dei reati presupposto contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001 mediante l'introduzione dell'art. 25-*quaterdecies* e dell'art. 25-*quinqüesdecies* dedicati rispettivamente al "*delitto contro il patrimonio culturale*" e al delitto di "*Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali*".

1.3

Presentato alla camera il DDL Anticorruzione

Il 24 settembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha presentato alla Camera il Disegno di Legge Anticorruzione (c.d. "*SpazzaCorrotti*"), che introduce nuove misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento interviene in modo incisivo su diverse disposizioni del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale, nonché del D. Lgs. 231/2001.

A tale ultimo riguardo, in particolare, il DDL rivede la disciplina delle misure interdittive a carico degli enti in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione, imponendo una durata minima pari a 5 anni, anziché ad 1 anno ed una massima di 10 anni, anziché di 2 anni.

Tra le altre numerose modifiche a fattispecie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 si segnalano:

- l'aumento delle pene principali per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.);
- la riformulazione della fattispecie del traffico d'influenze illecite (articolo 346-*bis* c.p.), con assorbimento nella stessa delle condotte di millantato credito (articolo 346 c.p.) e aggravamento del relativo trattamento sanzionatorio;
- l'ampliamento dell'ambito applicativo dei reati in tema di corruzione internazionale dei Pubblici Ufficiali (articolo 322-*bis* c.p.);

- l'introduzione della procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (articoli 2635 e 2635-*bis* c.c.).

Il progetto di Legge è ora assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia in sede referente.

1.4

L'UE adotta la nuova Direttiva antiriciclaggio

In data 11 ottobre 2018 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una nuova Direttiva sulla lotta al riciclaggio. Il provvedimento, destinato ad entrare in vigore a seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, detta nuove disposizioni volte a contrastare l'accesso alle risorse finanziarie per fini illeciti, comprendendo anche quelle utilizzate per attività terroristiche.

Le nuove previsioni dettano norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio. Per tale reato, la Direttiva prevede una pena detentiva fino a un massimo di quattro anni e la possibilità di applicare misure e sanzioni aggiuntive da parte degli organi giurisdizionali (ad esempio, l'esclusione temporanea o permanente dall'accesso ai finanziamenti pubblici, nonché sanzioni pecuniarie).

Di rilievo la previsione secondo cui anche le persone giuridiche possono essere ritenute responsabili di attività di riciclaggio e, di conseguenza, subire le relative sanzioni. Fra queste si annoverano l'esclusione dagli aiuti pubblici, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, i provvedimenti giudiziari di scioglimento.

La Direttiva detta anche disposizioni per l'eliminazione degli ostacoli alla cooperazione giudiziaria e di polizia a livello transfrontaliero. Sul punto, sono previste norme comuni al fine di migliorare le indagini sui casi transfrontalieri, fornendo regole per l'identificazione dello Stato con competenza giurisdizionale, per le modalità di cooperazione tra i paesi interessati e per la partecipazione a *Eurojust*.

PRASSI

2.1

Milano: obbligo di dichiarazione del titolare effettivo

Il Comune di Milano ha recentemente approvato una mozione che comporterà l'introduzione nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e alla Trasparenza di una specifica norma che contempli l'obbligo per gli enti privati di dichiarare il c.d. "titolare effettivo" ogniqualvolta partecipino ad una gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, oppure sottoscrivano un contratto di concessione d'uso o una convenzione urbanistica o ricevano un finanziamento, un contributo, un'autorizzazione o una concessione.

La linea di tendenza segnata dal Comune di Milano è volta, da un lato, ad individuare il titolare effettivo di una società anche quando tale informazione non sia pubblicamente conoscibile e, dall'altro, a prevenire l'uso illegittimo di schermi societari, più o meno complessi, finalizzati al riciclaggio di denaro.

2.2

Privacy: limiti alla pubblicità telefonica e postale

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 è stato approvato il Regolamento recante l'estensione del Registro Pubblico delle Opposizioni anche alla posta cartacea, introducendo così la possibilità per gli utenti di opporsi all'invio della pubblicità agli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici.

Il Regolamento in parola, introduttivo delle modifiche al D.P.R. n. 178/2010, estende dunque l'*opt-out* (revoca del consenso e/o opposizione al trattamento) alla pubblicità cartacea e ne stabilisce le modalità tecniche di iscrizione degli abbonati, nonché gli obblighi di consultazione degli operatori di *telemarketing*.

A fronte di tale estensione, il trattamento degli indirizzi postali per fini commerciali risulterà valido solo qualora gli operatori abbiano raccolto apposito consenso dell'interessato, così come disposto dal Regolamento (UE) 2016/679.

Una volta che il servizio sarà disponibile, gli utenti in possesso di un numero presente negli elenchi

telefonici pubblici potranno opporsi – mediante l’iscrizione al registro – oltre che al ricevimento di chiamate di *telemarketing* anche alla ricezione del materiale pubblicitario in forma cartacea.

Tale misura va ad aggiungersi alla previsione di cui alla Legge 5/2018 che ha previsto l’inserimento nel Registro delle Opposizioni anche dei cellulari e delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi telefonici.

2.3

European Data Protection Board: stabiliti i criteri comuni per gli elenchi di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto

Il 26 settembre 2018 il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (il “Comitato”) ha adottato una serie di provvedimenti in relazione alle proposte avanzate dalle autorità nazionali circa gli elenchi di trattamenti soggetti al requisito della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (*Data Protection Impact Assessment* o “DPIA”). Tali elenchi costituiscono uno strumento finalizzato a garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni del Regolamento 679/2016 in tutta l’Unione Europea.

A tal riguardo il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un elenco di 12 operazioni di trattamento di dati personali da sottoporre ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

2.4

Privacy: il Garante determina i contenuti del registro interno delle violazioni

Il 4 ottobre 2018 il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 459 ha affrontato la questione del contenuto del registro interno delle violazioni.

Dopo l’emanazione del D.Lgs. 101/2018 l’Autorità ha ritenuto di dover integrare la delibera dello scorso 22 maggio. Il decreto 101/2018 ha infatti previsto alcune ipotesi di inosservanza della disciplina che comportano la comminazione di sanzioni da parte del Garante, con specifico riferimento al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Ai sensi della nuova delibera, il nuovo registro ricomprenderà alcuni tipi di misure del Garante, tra le quali quelle con le quali si rivolgono ammonimenti al titolare o responsabile del trattamento o gli si ingiunge

di comunicare all'interessato una violazione dei suoi dati personali, e quelle con le quali si infliggono sanzioni amministrative.

Inoltre dovranno essere inseriti gli esiti delle controversie riguardanti i provvedimenti del garante. Vanno poi inserite le violazioni di articoli del codice o della disciplina di settore con l'oggetto della violazione e l'importo delle relative sanzioni.

Saranno contenute anche le informazioni in ordine all'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria inflitta ovvero l'avvenuta iscrizione a ruolo del relativo importo non pagato.

Da ultimo vengono indicati una serie di soggetti da inserire nel registro nel caso in cui siano stati destinatari delle misure menzionate (tra gli altri titolari del trattamento, contitolari, responsabili, organismi di certificazione): tali soggetti saranno classificati in base ad alcuni elementi identificativi. In particolare per le persone fisiche si tratterà di nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale; invece per le persone giuridiche verranno riportati denominazione, partita IVA/codice fiscale.

2.5

Al via il processo per creare una rete di Autorità per la prevenzione della corruzione

Facendo seguito a quanto già annunciato dai rappresentanti dell'A.N.A.C. durante la IX sessione del *Working Group on Prevention of Corruption*, si sono riunite a Sibenik, in Croazia, diciassette agenzie nazionali anticorruzione che hanno siglato la "*Declaration for the corruption prevention agencies' network*".

La firma della dichiarazione segna l'inizio di un processo per la creazione di una rete continentale di autorità per la prevenzione della corruzione, iniziativa che era stata promossa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione già dal 2017 quando il cd. "*rapporto Nicoletti*" sulla la corruzione era stato presentato all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Obiettivo comune è promuovere e scambiare informazioni e *best practices* tra gli Stati coinvolti. Si mira inoltre a elaborare standard comuni su temi di particolare rilievo, come la normativa a tutela dei *whistleblower*, i codici di condotta, le analisi del rischio e la formazione sulle tematiche anticorruptive all'interno di scuole e università.

Al momento i Paesi coinvolti sono in maggioranza europei, con la sola eccezione del Benin. Diversi Stati, europei e non, hanno già annunciato la volontà di aderire a tale progetto.

GIURISPRUDENZA

3.1

Cassazione: no al badge con l'impronta della mano

Recentemente la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'ingiunzione di pagamento della somma di Euro 66.000 irrogata dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti di una società specializzata nel settore della raccolta dei rifiuti per violazione del provvedimento generale del 23 novembre 2006 adottato dal Garante *Privacy*.

L'anzidetto provvedimento prevede che *"l'utilizzo di dati biometrici può essere giustificato solo in casi particolari, tenuto conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati e, in relazione ai luoghi di lavoro, per presidiare accessi ad aree sensibili, considerata la natura delle attività ivi svolte"*.

In particolare, il sistema implementato dalla società specializzata nel settore della raccolta dei rifiuti si concretizzava nella rilevazione degli accessi dei dipendenti basata sulla lettura di uno *smart badge* contenente dati biometrici della mano dei lavoratori.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Catania, la Corte di Cassazione ritiene che tale sistema di raccolta dei dati biometrici della mano per la rilevazione delle presenze dei dipendenti configuri un trattamento dei dati personali. È stato altresì precisato che a nulla rileva la mancata registrazione dell'impronta del dipendente in apposite banche dati, essendo, infatti, sufficiente la raccolta e la elaborazione temporanea dei dati personali del dipendente.

Inoltre, con la stessa pronuncia è stato affermato che *"La trasformazione del dato biometrico relativo alla mano del dipendente in un modello di riferimento, consistente in un codice, consentirebbe l'identificazione personale attraverso operazioni di confronto tra il codice numerico ricavato ad ogni accesso e quello originariamente raccolto"*.

3.2

Cassazione: legittimo il doppio binario sanzionatorio per gli abusi di mercato

La Corte di Cassazione con sentenza n. 45829 si è pronunciata sulla *vexata questio* del *"doppio binario"*

sanzionatorio, ossia sulla possibilità di applicare sanzioni penali e amministrative congiuntamente, profilo delicato in quanto si pone in contrasto con il principio costituzionalmente garantito del *ne bis in idem*.

Il caso verte su condotte di abuso di mercato, peraltro prolungatesi nel tempo, che avevano avuto la conseguenza di alterare in maniera significativa la quotazione del titolo di una società.

A riguardo tre soggetti erano stati sanzionati per la commissione dell'illecito amministrativo di cui alla previgente formulazione dell'art. art.187-ter TUF. Dapprima la Consob aveva inflitto in via definitiva delle sanzioni pecuniarie e interdittive. In seguito, a tali sanzioni si erano aggiunte quelle penali, pecuniarie ed interdittive, ma di natura diversa.

Di conseguenza i tre soggetti avevano proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione, eccependo, *inter alia*, la violazione del principio del *ne bis in idem*.

La Corte, confermando la condanna penale emessa dalla Corte d'Appello di Milano, ha ammesso la legittimità dell'instaurazione, prosecuzione e decisione sanzionatoria tramite il doppio binario. Ciò a condizione che le procedure - amministrativa e penale - costituiscano un sistema integrato di procedimenti e relative sanzioni. Secondo i giudici, infatti, il cumulo di sanzioni penali e amministrative è consentito nella misura in cui sia rispettato il criterio di proporzionalità del peso derivante dal cumulo di sanzioni inflitte agli interessati rispetto alla gravità dell'illecito.

La Corte di Cassazione ha affermato che spetta "*al giudice nazionale il compito di verificare la proporzionalità delle sanzioni complessivamente irrogate con riguardo a tutte le circostanze della fattispecie concreta oggetto del giudizio*". Ha quindi evidenziato come, nel caso di specie, tutte le sanzioni irrogate, si fossero attestate vicino ai minimi edittali. Di conseguenza, la singola sanzione non appariva "*idonea a reprimere il delitto in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva ed il trattamento sanzionatorio derivante dall'insieme delle pene in concreto applicate non risulta eccessivamente oneroso per i soggetti interessati*".

COMPLIANCE NEWSLETTER | OTTOBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 OTTOBRE 2018.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRATA LE PRINCIPALI NOVITÀ E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM